



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	64,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	93,10

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Luisa Carra	Presidente
Dott. Francesco Antonino Cancilla	Consigliere rel. ed est.
Dott. Salvatore Grasso	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 178/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69314** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

ISGRO' Alessandro (C.F. SGRLSN83C24A638H), contumace

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, il relatore, Cons. Francesco
Antonino Cancilla, e il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa
Simonetta Ingrosso

FATTO

1.- Nell'atto di citazione il Pubblico Ministero ha premesso che il
procedimento trae origine dall'istruttoria avviata in conseguenza della
denuncia di danno erariale trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei
conti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Patti in data 29 novembre
2021 con riferimento all'illegittimo conseguimento di erogazioni pubbliche
da parte dell'odierno convenuto, Isgrò Alessandro, nella qualità di
rappresentante legale (socio accomandatario) della Portorosa Rent Boat s.a.s.

L'attività di indagine della Guardia di Finanza veniva promossa dopo una segnalazione degli ispettori dell'I.N.P.S. di Messina, che -nell'esercizio delle loro funzioni- erano venuti a conoscenza di fatti illeciti aventi ad oggetto l'indebita percezione di erogazioni pubbliche e assunzioni fittizie di lavoratori da parte della società Portorosa Rent Boat s.a.s.

E' emerso che il convenuto, socio accomandatario e rappresentante legale della Portorosa Rent Boat s.a.s, aveva presentato in data 9 dicembre 2014 ad Invitalia s.p.a. domanda di ammissione alle agevolazioni per le microimprese previste dal D.lgs. n. 185/2000. La società otteneva i contributi pubblici, in parte a fondo perduto e in parte con finanziamento agevolato, per complessivi euro 134.959,00 ma non realizzava il progetto che aveva giustificato l'ammissione a tali sovvenzioni.

La Procura Regionale ha evidenziato che, a seguito dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero nell'ambito del giudizio penale per i delitti di cui agli articoli 110 e 640 bis del Codice penale nei confronti di Isgrò Alessandro, nella qualità di legale rappresentante della Portorosa Rent Boat s.a.s., e degli altri soci accomandanti della stessa società, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento della richiesta del P.M., aveva pronunciato ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, disponendo la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale o imprenditoriale per la durata di dodici mesi e disponendo, nei confronti della società Portorosa Rent Boat s.a.s, il sequestro preventivo della somma di 134.959,00 euro.

La Procura Regionale, inoltre, ha aggiunto che nei confronti del convenuto era stata pronunciata dal Tribunale monocratico di Barcellona Pozzo di

Gotto la sentenza n. 81/2022, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che disponeva altresì la confisca dei beni oggetto di sequestro.

Secondo la ricostruzione esposta in citazione, le prove emerse nel corso delle indagini preliminari avevano dimostrato la chiara esistenza degli elementi costitutivi sia del reato, di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), sia del danno erariale.

In atto di citazione è stato quindi evidenziato che il convenuto ha cagionato in pregiudizio di Invitalia S.p.a. un danno complessivo di euro 149.396,90, importo pari alla sommatoria dei contributi pubblici indebitamente percepiti dalla Portorosa Boat s.a.s., della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati alla data dell'adozione del provvedimento di revoca dell'agevolazione emesso da Invitalia S.p.a. nei confronti della summenzionata società il 4 febbraio 2022.

Ad avviso del Pubblico Ministero, la condotta dolosa posta in essere dal convenuto è stata connotata da un'elevata perizia nella predisposizione di documenti falsi e nella rappresentazione di situazioni difformi dalla realtà, al fine di trarre in errore i funzionari dell'ente erogatore ed ottenere le agevolazioni pubbliche. In citazione il Pubblico Ministero ha quindi dettagliatamente descritto le condotte illecite e fraudolente commesse dall'Isgro.

Conclusivamente, la Procura ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento in favore di Invitalia S.p.a., della somma complessiva di 149.396,90 euro (centoquarantanovemilatrecentonovantasei/90 euro), nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato.

2.- All'udienza del 6 marzo 2024 il Pubblico Ministero ha insistito nelle

richieste formulate in atto di citazione; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1.- In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Isgrò Alessandro, che, malgrado la rituale notificazione della citazione, non si è costituito. Il Collegio osserva che l'invito a dedurre è stato notificato il 13 giugno 2023 a mani dello stesso Isgrò da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Patti. L'atto di citazione è stato notificato il 2 ottobre 2023 a mani del medesimo Isgrò da parte della summenzionata Tenenza della Guardia di Finanza, a seguito di autorizzazione concessa dal Presidente su richiesta della Procura regionale.

2.- Nel merito, il Collegio rileva che l'oggetto del presente processo è rappresentato dall'accertamento della responsabilità amministrativa di Isgrò Alessandro in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal fatto che il convenuto, nella qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della Portorosa Rent Boat s.a.s., avrebbe cagionato in pregiudizio di Invitalia S.p.a. un danno complessivo di euro 149.396,90 in conseguenza dell'indebita fruizione di contributi pubblici.

La vicenda va inquadrata nell'ambito del tema dell'erogazione di risorse pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce fondi a privati che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti.

L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni

Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica l'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e l'attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse pubbliche, in vista della realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione.

Ciò può affermarsi anche in materia di contributi comunitari che fanno ingresso nel bilancio delle amministrazioni nazionali per essere attribuiti ai vari aspiranti attraverso apposite procedure, con le quali si crea un rapporto di servizio di tipo funzionale tra la Pubblica Amministrazione e la persona, fisica o giuridica, destinataria del beneficio.

La responsabilità amministrativa in questi casi non riguarda soltanto le persone giuridiche ma può anche radicarsi nei confronti della persona fisica che abbia agito per la persona giuridica. La giurisprudenza, infatti, ha sempre ritenuto ammissibile l'azione diretta contro le persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerle (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013; Corte conti, Sez. Umbria n.19/2019; Sez. giur. per

la Regione siciliana n. 337/2019 e n. 692/2019).

La Cassazione ha quindi espressamente affermato che, in caso di indebito conseguimento di un contributo pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata nei confronti della persona fisica, che, quale legale rappresentante, abbia espletato attività indispensabili all'ottenimento e alla gestione dei fondi pubblici (Cass., SS.UU., ord. n. 5 giugno 2018 n. 14436).

Ciò premesso, come si esporrà, le domande spiegate dal Pubblico Ministero meritano integrale accoglimento.

3.- Per la soluzione del caso in esame, occorre, da un lato, riferirsi alla normativa applicabile in materia di sostegno finanziario alle nuove attività imprenditoriali e, dall'altro, valutare le condotte poste in essere dall'Isgrò.

Viene a rilievo specificamente il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, *Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego*, che, nel quadro dell'utilizzo di contributi comunitari, istituisce specifiche forme di finanziamento in favore delle iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. I progetti ammessi al finanziamento comportano l'obbligo della loro precisa realizzazione e della relativa rendicontazione. Si tratta pertanto di disciplina che è perfettamente sussumibile fra quelle che determinano un rapporto di servizio tra il privato finanziato e la P.A.

4.- Per quanto attiene alle condotte dell'Isgrò, il Pubblico Ministero, mediante la produzione degli atti delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza e già confluite nel processo penale, ha dimostrato che, allo scopo di percepire i contributi pubblici di cui al Decreto legislativo n. 185 del 2000, era stato presentato il 9 dicembre 2014 ad Invitalia s.p.a. dalla Portorosa Rent Boat s.r.l. un progetto inerente l'acquisto di arredi e imbarcazioni per la realizzazione di un'attività turistica mirata all'offerta di gite, escursioni e noleggio di gommoni. A seguito della valutazione positiva del progetto e del colloquio intrattenuto con i soci, non avendo riscontrato irregolarità formali, Invitalia s.p.a. comunicava alla Portorosa Rent Boat s.a.s. la delibera di ammissione alle agevolazioni di cui al D.lgs. n. 185/2000, con un finanziamento per un totale di 134.959,00 euro, distinto in un contributo in conto capitale a fondo perduto pari ad euro 61.479,50, un finanziamento a tasso agevolato di euro 67.479,50 e un contributo in conto gestione a fondo perduto pari a euro 6.000,00.

Nel dettaglio, riscontrata la regolarità formale della documentazione trasmessa a fondamento della domanda di agevolazione, Invitalia s.p.a. erogava l'importo finanziato tramite versamenti distinti in: a)- anticipazione di 25.791,80 euro, con valuta 29.4.2016, di cui 12.895,90 euro in Conto Capitale e 12.895,90 euro in Conto Mutuo; b)- saldo di 103.167,20 euro, con valuta 29.12.2016, di cui 48.583,60 in Conto Capitale euro e 54.583,60 euro in Conto Mutuo; c)- una quota minore di erogazioni previste per la gestione, pari complessivamente a 6.000 euro, a sua volta distinta in un anticipo di 1.800,00 euro (valuta 18.1.2017) ed un saldo di 4.200,00 euro (valuta 13.9.2017).

Poiché -a fronte dell'erogazione dell'intero importo del finanziamento- la Portorosa Rent Boat s.a.s. non ottemperava alla restituzione delle somme prevista dal piano di ammortamento, Invitalia S.p.A. comunicava alla Portorosa Rent Boat s.a.s., con nota del 13 giugno 2019, la risoluzione del contratto di finanziamento relativo alla domanda di concessione protocollata al n. 2043653, essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 19 lettera i) del contratto, ovvero *“il mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo da parte della ditta beneficiaria delle agevolazioni”*.

Pertanto, la Invitalia S.p.A. diffidava la summenzionata società al pagamento dell'importo pari a 7.335,20 euro, ricevendo riscontro dal convenuto in data 29 giugno 2018, il quale chiedeva di accedere ad un piano di rateizzazione delle somme fino a quel momento dovute. Nella stessa sede l'Isgrò dichiarava nondimeno di esercitare l'attività ammessa a fruire degli incentivi in favore dell'autoimpiego e che, pertanto, permanevano i requisiti di accesso al finanziamento.

Sussistendo l'inadempienza della società Portorosa Rent Boat s.a.s. a seguito di accesso ispettivo di cui al verbale del 27 settembre 2019, veniva accertato che presso la sede veniva svolta un'attività diversa da quella ammessa alle agevolazioni.

Ciò premesso, va sottolineato che dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza sono emerse le seguenti condotte fraudolente:

a)- i soci della Portorosa Rent Boat s.a.s. di Isgrò Alessandro avevano reso false dichiarazioni al delegato alla valutazione nel “verbale e schede di colloquio” redatto in Palermo il 29 gennaio 2015, poiché la società non aveva dichiarato la disponibilità dei locali né svolgeva l'attività nelle

	caratteristiche riferite durante il colloquio; era stata rappresentata falsamente	
	l'esistenza di un accordo con il gestore del Villaggio Portorosa e di un falso	
	contratto preliminare con un soggetto terzo per l'affitto di posti barca;	
	b)- era stata inviata documentazione falsa in allegato alla richiesta di anticipo	
	in misura pari al 20% delle agevolazioni in conto investimenti trasmessa ad	
	'Invitalia S.p.A.; era stata infatti rappresentata falsamente l'esistenza di un	
	contratto di locazione commerciale relativo all'unità in cui si sarebbero	
	dovuti ubicare gli uffici della "Portorosa Rent Boat s.a.s.";	
	c)- era stata allegata falsa documentazione alla richiesta di saldo	
	dell'agevolazione in conto investimento inviata all'Invitalia S.p.a. in data 12	
	ottobre 2016;	
	d)- era stata presentata una falsa autorizzazione di agibilità dei locali, che	
	sarebbero stati destinati all'attività;	
	e)- la Capitaneria di porto di Milazzo non era a conoscenza della domanda	
	per l'impiego di unità da diporto iscritte in attività di locazione/noleggio da	
	parte della Portorosa Rent Boat s.a.s.; tale domanda non risulta essere mai	
	stata trasmessa ai competenti uffici di Capitaneria;	
	f)- era stata presentata documentazione falsa in allegato alla richiesta di	
	anticipazione dell'agevolazione in conto gestione datata 23 novembre 2016	
	inviata all'Invitalia S.p.A. sempre con riferimento all'inesistente	
	disponibilità di posti barca;	
	g)- era stata presentata falsa documentazione in allegato alla richiesta di	
	anticipazione dell'agevolazione in conto gestione (datata 23 novembre 2016)	
	con specifico riguardo a un contratto preliminare di locazione commerciale,	
	poi rivelatosi inesistente.	

La condotta fraudolenta si è perciò concretizzata nella violazione di quattro clausole di cui ai punti c), d) ed h) dell'art. 5 del contratto stipulato dalla Portorosa Rent Boat s.a.s. con Invitalia S.p.A. ed al punto i) dell'articolo 19 dello stesso.

6.- La responsabilità dell'Isgrò, oltretutto, si può evincere anche dalla sentenza n. 81/2022, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal Tribunale monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto, che disponeva altresì la confisca dei beni oggetto di sequestro. Con tale sentenza veniva applicata all'Isgrò la pena della reclusione di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione per i reati p. e p. dagli artt. 110 e 640 bis c.p. proprio in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio.

Al riguardo, appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari sulla mutata valenza probatoria nel giudizio contabile della sentenza *ex art. 444 c.p.p.* alla luce della modifica intervenuta nella formulazione dell'art. 445 c.p.c., che, ad opera del d. lgs. n. 150/2022, contiene ora un comma 1 bis, che così dispone: *“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”*.

Il Collegio rileva come l'art. 445 c.p.p., nella nuova formulazione, si sia limitato a positivizzare con maggiore puntualità approdi giurisprudenziali già raggiunti. È questo, appunto, il caso degli effetti della pronuncia di patteggiamento nel giudizio di responsabilità erariale, rispetto al quale si osserva che la riforma in discorso *«sia diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato infatti eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna»*. D'altra parte, anche prima della novella, *«la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità»* (Corte conti, Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023).

In definitiva, i principi affermati dalla giurisprudenza erariale non si porrebbero comunque in contraddizione con la modifica legislativa, atteso che, sebbene la sentenza di patteggiamento non fornisca prova dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzo degli accertamenti compiuti ai fini penali, ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria.

La pronuncia di patteggiamento continua, pertanto, a dover essere letta in combinazione con *“tutti gli elementi di prova e, in genere, gli atti di polizia giudiziaria, ivi compresi le relazioni di polizia giudiziaria, i verbali di dichiarazioni rese da terzi, le consulenze tecniche ed anche le sentenze*

pronunciate in altri giudizi, acquisiti al processo...”, che “concorrono a comporre il convincimento del giudice e sono da questi liberamente valutabili, salva, naturalmente la possibilità di prova contraria ad opera della parte interessata...” (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, II Sezione di Appello n. 6/2020).

7.- Alla luce di quanto sopra esposto, va certamente affermata la sussistenza del nesso causale tra il danno erariale e le condotte fraudolente poste in essere da Isgrò Alessandro, socio accomandatario e legale rappresentante della Portorosa Rent Boat s.a.s., posto che il danno è derivato dalla mancata restituzione delle somme indebitamente percepite oltre che dal loro mancato impiego per la realizzazione del progetto finanziato, che non è mai stato attuato.

Sul piano dell'elemento soggettivo le risultanze del compendio probatorio dimostrano in maniera univoca e incontrovertibile il carattere doloso della condotta dell'Isgrò, connotata da plurime e continue falsità documentali e dalla realizzazione di un complesso sistema di artifici e di meccanismi fraudolenti per deviare i contributi pubblici dalle loro legittime finalità e per occultare tali circostanze all'amministrazione erogante. Tutto ciò palesa una particolare *calliditas*, animata dall'intento di nascondere ad Invitalia s.p.a. la mancata attuazione del progetto finanziato con i contributi pubblici.

7.- In definitiva, la condotta del convenuto è stata posta in essere in palese violazione del Regolamento CE n. 1998/2006, del D.lgs. n. 185/2000 e del contratto per la concessione delle agevolazioni stipulato tra Invitalia S.p.A. e la Portorosa Rent Boat s.a.s. in data 2 marzo 2016, sviando -con innumerevoli artifici- le risorse rispetto alle finalità perseguite dalla

sovvenzione pubblica. Ciò ha determinato per Invitalia s.p.a. un danno che il

Pubblico Ministero ha correttamente quantificato in euro 149.396,90 euro.

Tale importo è pari alla sommatoria dei contributi erogati, della rivalutazione

monetaria e degli interessi legali maturati alla data dell'adozione del

provvedimento di revoca dell'agevolazione emesso da Invitalia S.p.a. nei

confronti della Portorosa Rent Boat s.a.s. il 4.2.2022.

Pertanto, Isgrò Alessandro va condannato al pagamento -in favore di

Invitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante, della somma

complessiva di 149.396,90 euro

(centoquarantanovemilatrecentonovantasei/90 euro) oltre alla rivalutazione

monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- su tale importo dalla data

del 4 febbraio 2022 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e

agli interessi legali sulla somma così rivalutata da calcolarsi sino all'effettivo

soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore

dell'Erario avviene come da dispositivo a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando:

-condanna Isgrò Alessandro al pagamento -in favore di Invitalia S.p.a., in

persona del legale rappresentante- della somma complessiva di 149.396,90

euro (centoquarantanovemilatrecentonovantasei/90 euro) oltre alla

rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- su tale

importo dalla data del 4 febbraio 2022 sino alla data di pubblicazione della

presente sentenza e agli interessi legali sulla somma così rivalutata da

